



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MONUMENTO-DOCUMENTO

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
E DELLE TECNICHE PER LA CONSERVAZIONE, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita nell'anno 2000 con sede in Palermo l'Associazione denominata "MONUMENTO - DOCUMENTO" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'Associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Attività e Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente fini culturali e scientifici, in particolare :

- promuove e diffonde la cultura e le tecniche per la conservazione, il restauro e valorizzazione del patrimonio storico artistico ed ambientale;

- stabilisce e mantiene fra tutti gli aderenti ed anche consimili associazioni nazionali ed estere relazioni di effettiva ed efficace collaborazione;
- promuove la partecipazione a riunioni culturali, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, di formazione, di specializzazione e iniziative utili al raggiungimento di una sempre maggiore competenza professionale rivolta alla conservazione;
- promuove la pubblicazione di testi scientifici e stampa periodica;
- dà impulso a studi e proposte sulla normativa inerente i beni culturali e prende opportuna posizione nei confronti di proposte legislative;
- reperisce fondi da destinare ad interventi per la conservazione del patrimonio culturale;
- reperisce fondi da destinare alla premiazione di progetti ed iniziative riguardanti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- denuncia casi di incuria o di restauri mal condotti;
- elabora catalogazioni, censimenti e statistiche inerenti il patrimonio culturale.

Nell'intento di raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà stabilire convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Centri di Studio, Istituti di Cultura, Ordini Professionali, Università, Dipartimenti, Laboratori Universitari e non e Istituti Scolastici.

Art. 3- Associati

1. Sono Associati tutti coloro che partecipano alla costituzione sottoscrivendo il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta ed ottengono il parere favorevole da parte del Consiglio direttivo.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita e le cariche sociali sono a titolo gratuito.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie con lettera indirizzata al Presidente;
 - decadenza, per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - per decesso;
 - radiazione per gravi motivi, pronunciata dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei votanti. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

L'Associazione si compone di:

- a. Soci fondatori: tutti coloro che intervengono di persona all'atto costitutivo dell'Associazione.
- b. Soci onorari: le personalità italiane o straniere di riconosciuta fama nel campo della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
- c. Soci individuali: persone che in Italia o all'estero si interessano agli scopi dell'Associazione, quali architetti, ingegneri, laureati in lettere, laureati in conservazione dei beni culturali, laureati in Geologia, laureati in Scienze Naturali e quanti, a giudizio del Consiglio direttivo, siano ritenuti idonei per le particolari attitudini nei settori di interesse dell'Associazione.
- d. Soci collettivi: Enti, Associazioni, e Società che si interessano al tema; ogni socio collettivo potrà designare un suo rappresentante.

- e. Soci sostenitori: tutte le persone fisiche e/o giuridiche, Enti, Associazioni, Società e Imprese che versano annualmente un contributo speciale allo scopo di finanziare le attività dell'Associazione.
- f. Soci studenti: gli iscritti alle Facoltà universitarie in cui sono oggetto di studio discipline inerenti gli interessi dell'Associazione e quanti, a giudizio del Consiglio direttivo, siano ritenuti idonei.

Le quote sociali per i soci individuali o collettivi, ed il minimo di contributo speciale per i soci sostenitori, sono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo. I soci studenti pagano la metà della quota fissata per i soci individuali. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

I soci onorari vengono nominati dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

Le schede di adesione dei soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione e sottoposte, per la ratifica, al Consiglio direttivo.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - L'assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto, esercitato di presenza o per delega. Non hanno diritto al voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri; delibera sulle questioni di maggior rilievo presentate dal Consiglio direttivo; esamina ed approva il programma annuale predisposto dal Consiglio direttivo; approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi; delibera su ogni modifica dello statuto; delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è convocata di norma dal Presidente almeno una volta l'anno, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta. Potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo oppure su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei soci o per iniziativa del Collegio dei Probiviri. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Sono ammesse deleghe per un massimo di due per ogni socio presente.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto: dal Presidente e da dodici Consiglieri. In presenza di soci studenti, almeno tre dei suddetti dodici Consiglieri saranno eletti tra gli associati

iscritti come studenti. Le cariche dirigenziali ovvero il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, vengono attribuite all'interno del Consiglio direttivo con votazione.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario nell'ambito dei componenti il Consiglio stesso;
- predispone i programmi dell'attività dell'Associazione ed affida i compiti per la buona esecuzione della stessa;
- nomina, ove sia richiesto dalla complessità delle attività uno o più responsabili anche non facenti parte dello stesso Consiglio;
- fissa annualmente il valore delle quote sociali per i soci individuali, collettivi, per i soci studenti ed il minimo contributo speciale per i soci sostenitori;
- si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicanti gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta;
- può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, motu proprio, o quando lo richiedono almeno un terzo dei suoi componenti;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio direttivo può deliberare purché, in prima convocazione, siano presenti il Presidente e otto dei componenti del Consiglio; in seconda convocazione, purché siano presenti il Presidente e quattro dei componenti del Consiglio. Saranno ritenuti dimissionari dalla carica di Consigliere coloro che risulteranno assenti ingiustificati per più di due volte o comunque assenti per tre volte consecutive. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stata l'epoca della loro elezione. I membri sono rieleggibili.

Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento rilevando tutte le competenze ad esso riservate ivi compreso il potere di firma di tutti gli atti dell'Associazione aventi sia rilevanza interna che esterna.

Il Tesoriere

- a. ha la responsabilità della gestione dei fondi dell'Associazione e provvede al ritiro, al trasferimento dei fondi, ai pagamenti ed alle riscossioni, firmando per quietanza i relativi documenti;
- b. può aprire un conto corrente a nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare somme e valori restandone responsabile; per pagamenti o spostamenti di somme superiori a £. 3.000.000 (euro 1.549,38) è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo;
- c. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione relativa;
- d. è tenuto alla redazione del bilancio preventivo e del consuntivo da presentare al Consiglio direttivo, rispettivamente, entro il mese di novembre di ogni singolo

- anno ed entro il mese di marzo dell'anno successivo; l'esercizio finanziario decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre;
- e. in caso d'impedimento, su tutti gli atti aventi rilevanza esterna il potere di firma è riservato esclusivamente al Presidente ovvero in sua assenza al Vice Presidente.

Il Segretario

- a. il Segretario coadiuva il Presidente;
- b. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- c. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d. è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente, che nel contempo è Presidente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, è eletto da quest'ultima a maggioranza dei soci e dura in carica tre anni. Esso cessa dalla carica alla scadenza naturale del mandato e qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente Statuto. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione ed in caso di impedimento può delegare il Vice Presidente.

Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea che prestano la loro opera gratuitamente. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e fanno scrivere sul verbale le eventuali osservazioni e proposte. In caso di vacanza del posto di uno dei revisori, il Collegio si integra per opera del Consiglio direttivo, tramite cooptazione tra i soci.

Art. 9 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea. A questo Collegio è demandata la valutazione di qualsiasi controversia dovesse sorgere, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, tra gli organi dell'Associazione, tra gli organi e i soci, oppure tra i soci. La determinazione del Collegio è inappellabile ed avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità di terzi all'Associazione, dalle quote sociali, dagli interessi del capitale, da proventi vari, da entrate provenienti da studi e ricerche e servizi vari affidati all'Associazione, da contributi da parte di enti

pubblici o privati oltre ch  dagli avanzi di gestione. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 11 - Bilancio e rendiconto

Ogni anno devono essere presentati, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto) da sottoporre, entro il mese di aprile di ogni anno e previa trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori, all'approvazione dell'Assemblea che decider  a maggioranza dei voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo, la cui competenza deve coincidere con l'anno solare, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 12 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente statuto potr  essere apportata con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con i voti favorevoli della met  pi  uno dei soci aventi il diritto al voto e nel caso di scioglimento dal voto dei due terzi degli aventi diritto. Quando la proposta di scioglimento dell'Associazione fosse stata deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi, il Consiglio direttivo nominer  il Comitato liquidatore dei beni che sottoporr  a votazione generale le proposte di destinazione dei beni stessi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla norma di leggi vigenti in materia di associazione.

* * *